

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Provvedimento n. 505 assunto in data 17.04.2026

**OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

Premesso che:

- la società ha la necessità di procedere con l'integrazione di nuove unità lavorative risorse per soddisfare le esigenze organizzative ed operative di specifiche aree aziendali;
- vi sono state delle interlocuzioni intercorse con l'Organo gestorio della Società, in particolare:
  - nota del 20.02.2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha rappresentato la necessità di verificare la coerenza dell'affidamento con il Piano del Fabbisogno del Personale vigente, evidenziando i profili di natura programmatica, organizzativa ed economico-finanziaria connessi al ricorso allo strumento della somministrazione;
  - riscontro del 06.03.2026 fornito dalla Presidenza del Consiglio di amministrazione, con il quale è stata evidenziata la necessità di garantire la continuità dei servizi aziendali, nelle more dell'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale e dell'attivazione delle procedure di reclutamento ordinario, nonché di procedere all'affidamento del servizio di somministrazione quale misura temporanea e funzionale alle esigenze operative;
  - nota del RUP del 10.03.2026, formulata al fine di acquisire i necessari elementi istruttori in esecuzione alle indicazioni indicate dal Consiglio di amministrazione;
  - nota del Presidente del C.d.A. dell'11.03.2026, con la quale è stato ribadito che il Piano del Fabbisogno del Personale non risulta modificato e che, nelle more della predisposizione del bando pubblico e dell'eventuale aggiornamento del Piano, si rende necessario ricorrere temporaneamente ad una procedura di somministrazione di lavoro;
  - parere di sostenibilità economica del 30.03.2026 in cui la Responsabile dell'ufficio Amministrativo evidenziava la necessità di farsi riaffidare per l'anno in corso alcuni affidamenti non rinnovati;
  - verbale di riunione tecnica, nel quale si chiedeva di integrare il parere di sostenibilità alla luce delle considerazioni emerse durante l'incontro e la successiva integrazione al parere di sostenibilità protocollata agli atti della società in data 07.04.2026;
- nell'ambito delle valutazioni effettuate dall'Ente Comunale socio unico, in considerazione delle criticità economico-finanziarie riguardanti la società ASM, è stata prospettata la possibilità di ricorrere all'istituto del distacco temporaneo del personale della medesima società presso le altre società partecipate del Comune di

Molfetta, quale misura organizzativa volta a ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili. All'esito delle interlocuzioni intervenute con le organizzazioni sindacali e con il personale interessato, con verbale acquisito agli atti della Società in data 16.03.2026, si è appreso che tale soluzione non ha trovato concreta attuazione, non essendo stata acquisita la disponibilità dei lavoratori ASM al trasferimento presso la Molfetta Multiservizi S.r.l.;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1-3 del medesimo decreto;
- ai fini dell'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio, la Società, con verbale n. 390 del 26.02.2026, ha dato ampio mandato al Responsabile Unico del Progetto, il quale ha applicato criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 36/2023, ed in particolare del principio di rotazione. Pertanto in coerenza con la prassi aziendale, la selezione degli operatori economici è avvenuta mediante consultazione dell'Albo dei Fornitori nella categoria merceologica pertinente, applicando congiuntamente il criterio della rotazione degli affidamenti e quello dell'anzianità di iscrizione, quale modalità oggettiva di scorrimento dell'elenco. Sono stati progressivamente interpellati gli operatori economici utilmente collocati, fino all'individuazione di un'agenzia che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il servizio alle condizioni tecnico-economiche definite dalla Società ritenute congrue in relazione ai prezzi di mercato e alle precedenti esperienze contrattuali, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e concorrenza;
- il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo implica lo svolgimento di attività riconducibili all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.10, con particolare riferimento alla programmazione, alla fase di affidamento e alla gestione dell'esecuzione contrattuale, in quanto si rende necessaria un'attività istruttoria qualificata finalizzata alla definizione del fabbisogno, alla individuazione dei profili professionali richiesti, alla determinazione del costo del lavoro nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili, nonché alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa di affidamento;
- La fase di esecuzione del servizio presenta carattere non meramente esecutivo, ma richiede un presidio tecnico-amministrativo continuativo, connesso alla gestione flessibile delle prestazioni, al controllo della corretta esecuzione del contratto, alla verifica delle prestazioni rese e alla conformità degli adempimenti retributivi e contributivi da parte dell'operatore economico;
- tali attività comportano l'esercizio di compiti che implicano valutazioni tecnico-discrezionali e responsabilità connesse al ruolo del Responsabile Unico del Progetto e delle eventuali figure di supporto nella fase di esecuzione;
- il valore dell'affidamento è stato indicato dall'organo gestorio con verbale n. 393, con possibile estensione del quinto d'obbligo, pertanto, ai fini della determinazione della spesa complessiva e della corretta allocazione delle risorse, è predisposto il seguente quadro economico dell'affidamento:

## QUADRO ECONOMICO DELL’AFFIDAMENTO

### A) Importo del servizio

Costo del lavoro (retribuzioni + oneri): ex art. 26-bis L. 196/1997 (fuori campo IVA)  
€ 58.956,00

Aggio agenzia di somministrazione (1,74%): € 1.044,00

Importo complessivo del servizio: € 60.000,00

B) Somme a disposizione per la programmazione, affidamento, gestione ed esecuzione del contratto, nei limiti della normativa vigente: € 1.200,00

IVA su aggio (22% su € 1.044,00): € 229,68

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 61.429,68

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni tecnico-economiche. Pertanto, l’importo di € 60.000,00 rappresenta il fabbisogno stimato, mentre l’importo massimo complessivo, comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo, è pari a € 72.000,00. L’eventuale esercizio del quinto d’obbligo non comporta automatico adeguamento delle somme destinate agli incentivi, salvo rideterminazione nei limiti della normativa vigente.

Le somme a disposizione per la gestione ed esecuzione del servizio sono calcolate sull’importo iniziale dell’affidamento; in caso di esercizio dell’opzione di estensione, si procederà all’eventuale rideterminazione nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Accertato che:

- permangono in capo all’appaltatore i requisiti di cui all’art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base di apposita dichiarazione acquisita agli atti da sottoporre a verifica del rispetto dei contenuti della stessa;
- Ritenuto, altresì, di confermare la dott.ssa Antonella del Rosso, Responsabile Unico del Progetto e la sig.ra Sara Scotto, Direttore dell’Esecuzione della fornitura di che trattasi.

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023

Accertata la competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione all’adozione del presente provvedimento

### SI DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- 1) affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)


all'agenzia interinale **IN.HR AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.**, con sede legale in Piazza A. De Gasperi n. 7 – Potenza, partita IVA 01920290762, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;

- 2) di approvare il Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina le condizioni, i requisiti e le modalità di esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
- 3) stabilire che le condizioni, i requisiti e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato, nonché dall'offerta presentata dall'operatore economico, ritenuta congrua in relazione ai prezzi di mercato e alle pregresse esperienze contrattuali e che l'aggio riconosciuto all'agenzia è pari all'1,74%;
- 4) di stabilire che il valore dell'affidamento è pari a € 60.000,00, con facoltà di incremento nei limiti del quinto d'obbligo, per un valore massimo complessivo pari a € 72.000,00, precisando che tali importi hanno carattere meramente presuntivo e non vincolante per la Società, essendo correlati al fabbisogno effettivo di personale;
- 5) stabilire che la durata del servizio è pari a 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto, se precedente, comprensivo dell'eventuale esercizio del quinto d'obbligo";
- 6) dare atto che il ricorso alla somministrazione di lavoro ha carattere temporaneo ed eccezionale, nelle more dell'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale e dell'attivazione delle procedure di reclutamento ordinario;
- 7) stabilire che il pagamento del servizio avverrà a seguito di presentazione di fatture elettroniche mensili, recanti il CIG in corso di acquisizione e il Codice Univoco SUBM70N, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e delle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e che l'importo complessivo dell'affidamento trovi copertura nelle disponibilità del bilancio d'esercizio;
- 8) che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali artt. 94-95-96 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. questa Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 9) di attribuire al presente provvedimento valore di scrittura privata, da perfezionarsi mediante sottoscrizione digitale sul MEPA, con spese a carico dell'operatore economico in caso di registrazione;

- 10) Confermare che Responsabile Unico del Progetto sia la dott.ssa Antonella del Rosso, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e che la sig.ra Sara Scotto sia Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;
- 11) Provvedere, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet di questa Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti";
- 12) Trasmettere copia del presente provvedimento a:
- Responsabile Unico del Progetto, dott.ssa Antonella del Rosso;
  - Direttore Esecuzione, sig.ra Sara Scotto;
  - Collegio Sindacale;
  - Ufficio Partecipate del Comune di Molfetta;
  - Organismo di vigilanza.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2013 n.196 "Codice in materia di protezione dati personali".

**Molfetta Multiservizi s.r.l.**  
Il Responsabile Unico del Progetto  
Dott.ssa Antonella del Rosso



**Molfetta Multiservizi s.r.l.**  
La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maria Pia Annesse





molfetta multiservizi s.r.l.

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

### **PREMESSA**

La Molfetta Multiservizi s.r.l. è una società "in house" providing del Comune di Molfetta, affidataria dei servizi di: pulizia degli immobili comunali, uffici ed impianti sportivi, manutenzione delle aree, giardini e parchi destinati a verde pubblico cittadino, manutenzione dei marciapiedi e strade, manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, gestione del rifugio sanitario per cani randagi e del bacino di stabulazione, manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti interni degli immobili comunali.

La Società, ravvisa la necessità di ricorrere in via temporanea alla somministrazione di lavoro, quale misura organizzativa finalizzata ad integrare l'organico esistente e ad assicurare la continuità e regolarità dei servizi, in relazione a esigenze operative contingenti e non differibili, nelle more dell'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale edell'attivazione delle procedure di reclutamento ordinario.

Il ricorso al presente servizio ha carattere temporaneo ed eccezionale ed è finalizzato a garantire la continuità operativa aziendale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, con verbale n. 390 del 26.02.2026 ha ritenuto di affidare il servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante consultazione dell'Albo Fornitori, applicando i criteri di rotazione e anzianità di iscrizione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 30-40 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e dell'art. 15 del CCNL "imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi", applicato dalla Società.

Le figure professionali richieste sono quelle previste dall'art 10 dello stesso CCNL. In particolare:

- unità da inquadrare nel 2° livello con mansioni di "Addetti alla manutenzione del verde";
- unità da inquadrare nel 2° livello con mansioni di "Addetti alle pulizie e guardiania".

Tali unità potranno avere sia contratti PART-TIME che FULL TIME.

Essendo la Molfetta Multiservizi s.r.l. una società a totale partecipazione pubblica (socio unico Comune di Molfetta), i lavoratori somministrati dovranno possedere i requisiti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto dei principi applicabili alle società in house providing.

La durata del rapporto di lavoro sarà, di volta in volta, determinata dalle esigenze aziendali e verrà specificata nel modello di richiesta di cui al successivo art. 2 del presente capitolato. Si precisa che tutto il servizio sarà espletato nel territorio del Comune di Molfetta.

### **ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto con le modalità operative di seguito descritte:

- **Richiesta di somministrazione**

Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, la Molfetta Multiservizi s.r.l. invierà alla società aggiudicataria, singole richieste di lavoro temporaneo. Dette richieste saranno formulate per iscritto e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- ✓ Descrizione del profilo professionale;
- ✓ Modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta;
- ✓ Settore di attività e indicazione del referente aziendale di settore;
- ✓ Indicazione del tasso di tariffa INAIL applicata dalla Multiservizi

e saranno firmate dal legale rappresentante.

Si precisa che i lavoratori richiesti saranno adibiti allo svolgimento delle mansioni richieste e dovranno espletare la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo della Molfetta Multiservizi s.r.l., nelle forme e secondo la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015.

- **Selezione delle risorse**

Entro massimo 5 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta richiesta, la società aggiudicataria è tenuta ad inviare l'unità lavorativa corrispondente ai requisiti richiesti.

La medesima procedura e le relative modalità e tempistiche saranno utilizzate anche in caso di sostituzione.

- **Trattamento economico e contribuzione**

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL "Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi".

La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro temporaneo; la contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di somministrazione.

- **Misure di sicurezza**

La Molfetta Multiservizi s.r.l. s'impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare, nei confronti dei prestatori di lavoro, gli obblighi di protezione ed informazione, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal D. Lgs. 151/2015.

La società aggiudicataria si impegna a comunicare al prestatore di lavoro l'obbligo di quest'ultimo, di recarsi dal medico competente della Molfetta Multiservizi s.r.l., prima della presa di servizio, per effettuare la prescritta visita di idoneità, secondo i modi e i tempi indicati da quest'ultima.

Non si rilevano rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in quanto i lavoratori operano sotto la direzione e il coordinamento della Società utilizzatrice.

### **ART. 3 – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO**

Per il servizio in oggetto, la Società si obbliga a corrispondere all'aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo offerto in base a ciascun livello retributivo, secondo i parametri orari indicati nel successivo art. 4.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate, la Molfetta Multiservizi s.r.l. ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda, denominata "foglio presenze", indicante le ore

lavorate (ordinarie e straordinarie), che sarà trasmessa all'Agenzia a cura dell'Ufficio del Personale della Società, alla fine di ogni mese.

Il prezzo orario è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, con le seguenti eccezioni:

- Le ore straordinarie, per le quali è calcolato un aumento sulla retribuzione oraria, pari a quello previsto dal CCNL applicato dalla Società;
- Le maggiorazioni previste per determinate condizioni lavorative (sesta giornata, notturno, festivo, etc.) e precisate nel successivo art. 4;
- I giorni festivi, retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL, sono a carico della Molfetta Multiservizi s.r.l. e dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il margine operativo della soc. aggiudicataria;
- I giorni di malattia (esclusa la carenza), di maternità facoltativa, di permesso per studio, sono a totale carico della società interinale;
- I giorni di permesso straordinario per gravi motivi familiari (legge n. 53/2000), per matrimonio o nascita figlio sono a carico della Multiservizi e dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il margine operativo della soc. aggiudicataria.
- Si precisa, pertanto, che sono a carico della Molfetta Multiservizi soltanto i primi 3 (tre) giorni di malattia usufruiti dal lavoratore (carenza) da fatturare al solo costo, senza il margine operativo della soc. aggiudicataria.

#### ART. 4 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il valore del contratto è determinato dal seguente quadro economico:

##### QUADRO ECONOMICO DELL’AFFIDAMENTO

A) Importo del servizio

Costo del lavoro (retribuzioni + oneri): ex art. 26-bis L. 196/1997 (fuori campo IVA)

€ 58.956,00

Aggio agenzia di somministrazione (1,74%): € 1.044,00

Importo complessivo del servizio: € 60.000,00

B) Somme a disposizione per la programmazione, affidamento, gestione ed esecuzione del contratto, nei limiti della normativa vigente: € 1.200,00

IVA su aggio (22% su € 1.044,00): € 229,68

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 61.429,68

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni contrattuali. Pertanto, l’importo di € 60.000,00 rappresenta il fabbisogno stimato, mentre l’importo massimo complessivo, comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo, è pari a € 72.000,00. Tale importo ha carattere presuntivo e non vincolante; il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Le somme a disposizione per la gestione ed esecuzione del servizio sono calcolate sull’importo iniziale dell’affidamento; in caso di esercizio del quinto d’obbligo, si procederà all’eventuale rideterminazione nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



Si precisa che il costo del lavoro costituisce rimborso ai sensi dell'art. 26-bis della L. 196/1997 e non rientra nella base imponibile IVA.

Tale importo ha carattere presuntivo e non vincolante per la Molfetta Multiservizi s.r.l.; il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base del reale fabbisogno di personale.

A titolo esemplificativo si indica il costo orario omnicomprensivo (ferie/ex-festività, ROL, mensilità supplementare, quota TFR, oneri contributivi) del livello retributivo:

Livello	Retribuzione lorda annuale	CTR INPS - INAIL - FORMATEMP	TFR	COSTO EFFETTIVO ANNUO LORDO	ORE ANNUE LAVORABILI (Monte ore teorico 40h+52 sett.)	FERIE ANNO	ORE ROL ANNO	Ex festività	ORE NON LAVORATE (somma di ferie-Rol-ex festività)	MONTE ORE ANNUE	costo orario (E)
2° manutentori	19.124,03	7.087,37	1.416,59	27.627,99	2.080	173	40	32	245	1.835	15,06
2° add. Pulizie	19.124,03	6.873,18	1.416,59	27.413,80	2.080	173	40	32	245	1.835	14,94

Maggiorazioni - da applicare su quota oraria di paga base (A) e contingenza (B)

Lavoro su 6 giorni settimanali (art.30 ccnl)	25%
Lavoro festivo (art. 38 ccnl)	50%

*N.B. Al suddetto costo orario potrà essere aggiunto eventuale contributo addizionale dello 0,50%, in caso di rinnovi di contratti individuali a tempo determinato.*

Il Margine di Agenzia (denominato "aggio o moltiplicatore") viene determinato nella misura dell'1,74% ed è comprensivo di ogni qualsivoglia onere, in particolare:

- oneri di gestione (ricerca, selezione, formazione, sostituzione del personale);
- oneri amministrativi e finanziari;
- costi generali;
- utile d'impresa.

Il costo del servizio resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato.

#### ART. 5 – REQUISITI E VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'agenzia affidataria non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

Le ditte interessate, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo, in corso di validità;
- iscrizione dell'apposito Albo delle agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 presso il suddetto Ministero, nella sezione: agenzie di somministrazione di lavoro generalista;
  - l'operatore economico deve aver realizzato un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi approvati, non inferiori ad € 270.000,00, nel settore di attività dell'appalto. Per fatturato nel settore di attività s'intende esclusivamente il fatturato realizzato nell'erogazione dei servizi di somministrazione lavoro, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., sia per la parte di compenso ai lavoratori somministrati, che per i margini di agenzia.

Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

#### **ART. 6 – PROCEDURA DI GARA, CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

La procedura prescelta è l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'aggiudicazione è subordinata al riscontro favorevole da parte della società, delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico.

#### **ART. 7 – DECORRENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA**

Il servizio di somministrazione lavoro avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, per la durata di 12 mesi e/o fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto, se precedente, comprensivo dell'eventuale esercizio del quinto d'obbligo".

#### **ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI**

La Società aggiudicataria è tenuta a:

- Pagare direttamente al prestatore di lavoro, la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza;
- Versare i contributi previdenziali;
- Assicurare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL con relativo versamento del premio assicurativo).

La Molfetta Multiservizi s.r.l. è tenuta a:

- Comunicare le presenze effettive dei lavoratori somministrati, nelle modalità indicati dall'art. 3;
- Corrispondere il pagamento delle fatture emesse dall'Agenzia aggiudicataria, nei modi e nei tempi specificati dal presente capitolato.
- Verificare periodicamente il DURC della ditta aggiudicataria.

## ART. 9 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo mensile da fatturare sarà così determinato:

- prodotto aritmetico tra il costo delle ore lavorative ordinarie effettivamente prestate da ciascuna unità lavorativa, per il moltiplicatore offerto (che dovrà essere unico per tutti i livelli retributivi richiesti, omnicomprensivo, forfettario ed invariabile), per il numero dei lavoratori temporanei forniti;
- costo orario delle eventuali maggiorazioni spettanti (sesta giornata, notturno, festivo, etc.), senza moltiplicatore;
- prodotto aritmetico tra il costo delle ore lavorative straordinarie (costo orario + maggiorazioni di cui all'art. 38 del CCNL), eventualmente espletate, da ciascuna unità lavorativa, per il moltiplicatore offerto (che dovrà essere unico per tutti i livelli retributivi richiesti, omnicomprensivo, forfettario ed invariabile);
- prodotto aritmetico tra il costo delle ore festive eventualmente spettanti per il numero dei lavoratori temporanei forniti (senza moltiplicatore);
- prodotto aritmetico tra il costo delle ore di carenza malattia effettivamente usufruite per il numero dei lavoratori interessati all'evento (senza moltiplicatore).

Resta escluso dalla fatturazione, in quanto a totale carico dell'azienda fornitrice, il costo delle ore di assenza per malattia successive alla carenza, per maternità facoltativa o per permesso per studio.

Laddove dovessero verificarsi assenze per permesso straordinario per gravi motivi familiari (legge n. 53/2000), per matrimonio o nascita figlio, gli stessi essendo a carico della Società utilizzatrice, dovranno essere fatturati al solo costo orario, ovvero senza il margine operativo della soc. aggiudicataria.

La quota di corrispettivo che la Società corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi, s'intende non compresa nella base imponibile I.V.A., anche nei casi contemplati dall'art. 3.

La quota che la società andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (aggio o moltiplicatore) sarà soggetta ad I.V.A. nella misura di legge.

L'Agenzia emetterà fattura mensile nella quale saranno specificati:

- nominativo del lavoratore e quantitativo delle ore effettivamente lavorate, nel mese di fatturazione;
- tariffa oraria applicata e relativo margine di agenzia;
- retribuzioni accessorie di cui all'art. 3 e relativo margine di agenzia, ove spettante;
- I.V.A. sul totale del margine di agenzia (moltiplicatore);
- numero C.I.G. del contratto.

Tale documento dovrà essere trasmesso alla Molfetta Multiservizi a mezzo mail, all'indirizzo: [info@molfettamultiservizi.it](mailto:info@molfettamultiservizi.it) e sarà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione, attraverso bonifico bancario presso la banca e il conto corrente indicati dall'operatore economico aggiudicatario. Il pagamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.



## **ART. 10 - GESTIONE DEL CONTRATTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Antonella del Rosso, a cui è affidata la gestione del contratto, mentre Direttore dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 è la sig.ra Sara Scotto. I riferimenti aziendali sono: PEC - molfettamultiservizi@pec.it – tel. 080/3381943.

Eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura potranno essere formulate anche in forma scritta, all'indirizzo mail del R.U.P.: [a.delrosso@molfettamultiservizi.it](mailto:a.delrosso@molfettamultiservizi.it).

## **ART. 11 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dal MEPA, da registrare solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La Molfetta Multiservizi s.r.l. si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche, di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti.

È altresì vietato il subappalto, in tutto o in parte.

## **ART. 12 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Molfetta Multiservizi s.r.l. potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione del servizio, secondo gli standard qualitativi richiesti nel capitolato;
- b) inadempimento dell'Agenzia fornitrice all'obbligo di corrispondere ai lavoratori o all'ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti e nei termini di legge, fermo restando la richiesta di risarcimento dei danni che la Molfetta Multiservizi s.r.l. può avanzare nei confronti della società inadempiente.
- c) venga accertata da parte della Multiservizi o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.);
- d) venga accertata la cessione del contratto;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia;
- g) sospensione della fornitura per fatto della ditta aggiudicataria;
- h) discordanze rilevanti con i requisiti di gara.

Nelle predette ipotesi, la Molfetta Multiservizi s.r.l. darà comunicazione all'Agenzia aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi, in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Resta inteso che, in caso di recesso, il lavoratore somministrato avrà diritto a prestare la sua opera fino alla naturale scadenza contrattuale, salvo mancato superamento del periodo di prova o cessazione per giusta causa. Pertanto, fuori dalle predette ipotesi, alla ditta affidataria verrà rimborsato il costo del lavoro, ai sensi dell'art. 33 comma 2 D. Lgs. n. 81/15.



La Multiservizi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche nei seguenti casi e con le modalità e conseguenze sotto indicate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione;
- Sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- Perdita dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare;
- In caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato a cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole, in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Per quanto non previsto si fa riferimento agli art. 122-123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

A seguito della risoluzione contrattuale, l'Agenzia aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Molfetta Multiservizi s.r.l. della facoltà risolutiva, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione di un conto corrente dedicato alla ricezione dei pagamenti).

#### **Art. 14 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi questione interpretativa e/o vertenza dovesse insorgere tra la Molfetta Multiservizi s.r.l. e l'impresa appaltatrice in ordine all'esecuzione del presente contratto, dovrà essere deferita al giudice civile nella cui competenza territoriale è ricompresa la stazione appaltante, in quanto è escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 15 - PRIVACY**

Con il perfezionamento del contratto, le parti si impegnano ad informare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni.

#### **ART. 16 – NATURA DEL SERVIZIO**



Il servizio di somministrazione di lavoro ha carattere temporaneo ed eccezionale ed è finalizzato a garantire la continuità dei servizi aziendali, nelle more dell'aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale e dell'attivazione delle procedure di reclutamento ordinario.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Le previsioni economiche contenute nel presente capitolato non determinano obblighi di spesa ulteriori rispetto alle prestazioni effettivamente richieste, né costituiscono diritto automatico in capo a soggetti terzi.

Per quanto qui non disciplinato si rinvia al Codice Civile e al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.